



# Comune di Tavagnacco

Ufficio del Sindaco

Prot . 0008182 / P  
Data: 20/03/2020

## ORDINANZA n. 23

**Oggetto: emergenza Covid-19, chiusura parchi, aree verdi e aree giochi comunali, nonché sospensione della circolazione lungo alcuni percorsi pedonali e ciclabili e ludico-naturalistici in attuazione dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 3/PC del 19 marzo 2020.**

### IL SINDACO

(Art. 54, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125; art. 20, 2° comma, punto 4 del vigente Statuto Comunale)

\*\*\*\*\*

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che *“A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”*;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

**DATO ATTO** che nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*;

**VISTO** il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

**VISTO** il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

**CONSIDERATO** che, nello stesso D.P.C.M., così come in quelli precedenti, si dispongono misure dirette ad evitare il formarsi di assembramenti di persone in luoghi chiusi, l'interruzione e



# **Comune di Tavagnacco**

Ufficio del Sindaco

sospensione di alcune attività pubbliche e di pubblico servizio;

**CONSIDERATO** che lo stesso D.P.C.M. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone ed evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**PRESO ATTO** che ieri 19 marzo 2020 il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato l'ordinanza contingibile ed urgente n. 3/PC con cui *“in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, nonché in attuazione del divieto di creare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è fatto divieto di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi, in aree frequentate da più persone, con particolare riguardo a parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente”*, prevedendo altresì che a tal fine *“ai Sindaci è fatto obbligo di disporre la chiusura di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente”*;

**RITENUTO** che i luoghi concettualmente descritti al punto precedente sul territorio comunale siano nello specifico, al momento, individuabili nei parchi pubblici ed aree sportive, aree verdi e spazi giochi comunali, nonché in tratti di percorsi pedonali e ciclabili e percorsi ludico naturalistici che sono meta e spazi privilegiati di passeggiate, di svago o di attività motoria all'aperto;

**VALUTATO** che:

- in particolare alcuni percorsi pedonali e ciclabili garantiscono in via prevalente la sicurezza della circolazione pedonale all'interno dei centri abitati e quindi non possono rientrare nell'ambito della finalità perseguita dal presente atto;
- sulla scorta della considerazione svolta, la sospensione della circolazione avvenga lungo i seguenti tratti dei percorsi pedonali e ciclabili e dei percorsi ludico naturalistici:
  - a) Ippovia Longaris;
  - b) Percorso pedonale ciclabile tra via D. Chiesa e via G. Verdi;
  - c) Ippovia Brisions;
  - d) Ippovia da località Gris a Branco fino al Cimitero di Tavagnacco e fino al limite del territorio di Tricesimo;
  - e) Percorso pedonale ciclabile compreso tra via Trento e via G. Leopardi;
  - f) Percorso pedonale ciclabile compreso tra rotatoria via San Francesco / via L. da Vinci fino all'abitato di Branco escluso;
  - g) Percorso pedonale ciclabile di via Tricesimo nel tratto extraurbano;
  - h) Percorso pedonale ciclabile di via della Roggia;
  - i) Percorso ludico naturalistico compreso tra via Pra D'Attimis ed il territorio di Reana del Rojale;

**RITENUTO**, quindi, di dare immediata attuazione all'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 3/PC del 19 marzo 2020 provvedendo alla chiusura al pubblico di parchi pubblici ed aree sportive, aree verdi e spazi giochi comunali nonché a sospendere la circolazione lungo i percorsi pedonali e ciclabili e percorsi ludico-naturalistici nei termini sopra riportati;

**VISTO** il D.L.gs. 285/92;



# ***Comune di Tavagnacco***

*Ufficio del Sindaco*

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.L.gs. 267/2000;

## **ORDINA**

- la chiusura al pubblico di parchi pubblici ed aree sportive, aree verdi e spazi giochi comunali, anche se affidate in gestione a soggetti terzi;
- la sospensione della circolazione (veicolare e pedonale) lungo i percorsi pedonali e ciclabili e percorsi ludico-naturalistici di seguito indicati:
  - a) Ippovia Longaris;
  - b) Percorso pedonale ciclabile tra via D. Chiesa e via G. Verdi;
  - c) Ippovia Brisions;
  - d) Ippovia da località Gris a Branco fino al Cimitero di Tavagnacco e fino al limite del territorio di Tricesimo;
  - e) Percorso pedonale ciclabile compreso tra via Trento e via G. Leopardi;
  - f) Percorso pedonale ciclabile compreso tra rotatoria via San Francesco / via L. da Vinci fino all'abitato di Branco escluso;
  - g) Percorso pedonale ciclabile di via Tricesimo nel tratto extraurbano;
  - h) Percorso pedonale ciclabile di via della Roggia;
  - i) Percorso ludico naturalistico compreso tra via Pra D'Attimis ed il territorio di Reana del Rojale;

Si provvederà a rendere noto il presente provvedimento dandone massima diffusione e collocando in ogni caso cartelli di avviso al pubblico; laddove possibile si provvederà a chiudere cancelli e recinzioni e, nei casi di spazi non delimitati, a collocare nastro bicolore o con altra idonea modalità.

L'accesso ai luoghi di cui alla presente ordinanza è consentito esclusivamente al competente personale comunale, ai frontisti, ai mezzi di soccorso e alle Forze di Polizia.

La presente ordinanza ha validità dal 20/03/2020 al 03/04/2020, salvo proroga dell'efficacia del D.P.C.M. del 09/03/2020 e del D.P.C.M. dell'11/03/2020 e fino a nuovo provvedimento. I trasgressori saranno perseguiti ai sensi dell'art. 650 C.P.

## **DISPONE**

l'invio della presente ordinanza:

- Alla PREFETTURA di Udine;
- Al COMANDO STAZIONE dei CARABINIERI di Feletto;
- Al COMANDO DI POLIZIA LOCALE – Sede;

## **AVVERTE**

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso



## *Comune di Tavagnacco*

*Ufficio del Sindaco*

- straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, terni tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune di Tavagnacco;
- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, nonché attraverso il sito internet comunale.

Feletto Umberto, lì 20 marzo 2020



Il Sindaco  
dott. Moreno Lirutti

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	20/03/2020
Nome	ORDINANZA SINDACO 23 2020 FIRMATO.PDF
Impronta	B2A17C62DF9886816FA602234C8AFFC573377ACB1CB0F6A6ADDD08D2136C14A0
Dimensione (Byte)	246,781

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2020-8182-P
Verso	Partenza
Data registrazione	20/03/2020

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	<b>MORENO LIRUTTI</b>
Codice Fiscale	TINIT-LRTMRN56T14G949H
Codice Identificativo	19529864
Ente Certificatore	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	6C D1 9B F0 88 E0 32 1D 9F 96 E3 90 05 EB F1 31 18 1E F5 00 56 A3 83 C7 89 E4 17 1E AC C3 19 95 96 DF CC 17 94 40 13 9C EF D9 B6 FD A7 65 18 2C 92 74 13 D2 73 72 BC 9D 58 AB B5 C1 AC 18 5A FE EA E9 38 5D 20 A3 47 AD 2C 3D DD DC C0 46 C2 01 15 51 3A F9 2B E1 A0 71 FE 4D 6C 2D 6E 71 AE C1 96 DF CF 72 41 42 96 C9 BA 08 64 58 A6 B7 31 30 0F 92 1B 30 35 50 AF 0B 8D C5 8C 2B 41 EB 07 9A 01 6A B5 56 24 50 82 CE 44 B2 35 E7 B4 0B 8D 90 E8 D2 14 AF AC 63 59 36 0C A3 4F 55 8B E7 6E C0 66 B6 C1 5A 17 2B C6 02 A0 33 35 B4 41 A3 43 37 AD FA AB D9 50 5E D2 18 58 59 9E C0 80 9E 7A 0C 01 33 A7 B7 16 C8 4C FB FF 04 A6 8B 23 AC CD E9 D4 B0 59 9E C9 AC AC 7C C2 89 43 BB 56 2F 9C FC A7 73 82 89 A9 2E 72 57 5F EE 1D D8 32 51 13 9A D5 56 00 E7 B2 BD 98 14 87 26 3F 08 E6 1A C7 E8
Data e ora della Firma	20/03/2020 13:48:11 GMT
Validità del certificato	Dal 04/02/2019 00:00:00 GMT al 03/02/2022 23:59:59 GMT
<a href="#">Certificato del Firmatario valido</a>	
<a href="#">Verifica CRL eseguita</a>	
<a href="#">Firma Valida</a>	